



REGOLAMENTO RSA DI CASTELNUOVO SCR. E PONTECURONE

Art. 1 Titolarità

Il C.I.S.A. di Tortona è titolare della gestione delle Strutture Residenziali pubbliche per non autosufficienti così come previsto dalla L.R. n. 1/2004 e s.m.i. e dalla Convenzione dell'Ente consortile.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento definisce l'attività delle RSA di Castlnuovo Scrvia e RSA di Pontecurone nel rispetto dei criteri della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n° 17-15226 del 30 marzo 2005 relativa alle attività svolte nelle Strutture Residenziali.

Art. 3 Utenza

Le RSA sono Strutture finalizzate ad accogliere persone adulte, d'ambo i sessi, in condizioni di parziale non autosufficienza e non autosufficienza, ad alta intensità assistenziale per periodi temporanei o prolungati, impossibilitati a soddisfare in modo autonomo gli atti della vita quotidiana al proprio domicilio. Le RSA si impegnano ad assicurare all'Ospite condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il mantenimento o il recupero delle capacità residue evitando o posticipando aggravamenti e decadimenti funzionali;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione per il mantenimento dei rapporti interpersonali.

Art. 4 Servizi e prestazioni erogati

Le RSA forniscono agli Ospiti non autosufficienti:

- prestazioni di tipo alberghiero: pulizia dei locali, servizio mensa, lavanderia e guardaroba;

C.I.S.A. - Viale Alcide de Gasperi 1/B - 15057 TORTONA (AL) Tel. +39 0131 829211 Fax +39 0131 829212
E-mail info@cisa-tortona.it <http://www.cisa-tortona.it> Partita Iva 01741580060



- prestazioni assistenziali e sanitarie: aiuto nella cura e nell'igiene della Persona, assistenza tutelare diurna e notturna, controllo e assunzione dei farmaci, assistenza infermieristica, attività di riabilitazione.
- prestazioni di tipo ricreativo: momenti di socializzazione e animazione.

L'obiettivo delle attività svolte in Struttura è il raggiungimento, recupero e/o mantenimento dell'autonomia della Persona, garantendo nel pieno rispetto della dignità della Persona stessa, un elevato livello di qualità di vita. A tale scopo, per ciascun Ospite viene predisposto, dall'équipe multidisciplinare operante nella struttura, un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) aggiornabile periodicamente secondo il modificarsi dello stato di bisogno.

Art. 5 Personale

Il Personale che opera nelle RSA è qualificato ed adeguato al numero di Ospiti secondo le disposizioni regionali vigenti. Il Personale opera secondo turni definiti tali da garantire la copertura delle 24 ore nel corso dell'intero anno. E' fatto assoluto divieto al Personale raccogliere e/o trattenere, anche provvisoriamente somme di denaro provenienti dagli Ospiti della Residenza per il pagamento a terzi di prestazioni non di competenza della Struttura stessa. Il Personale è tenuto al rispetto rigoroso del presente Regolamento, pena le sanzioni contrattuali e/o di Legge. E' fatto obbligo a tutto il Personale operante nelle RSA di esibire apposito cartellino di riconoscimento. Il Personale è inoltre tenuto a raccogliere le segnalazioni di disservizio da chiunque espresse e trasmetterle alla referente della Struttura.

Art. 6 Criteri di ammissione

La domanda di ammissione redatta su apposito modulo va presentata al C.I.S.A. In seguito a valutazione da parte del Direttore Sanitario, il soggetto sarà inserito in apposita graduatoria. Gli inserimenti a disponibilità di posti avverranno nel rispetto di tale graduatoria.

Art. 7 Retta e contratto

L'importo della retta è fissata dal Consiglio di Amministrazione quale organo competente per Statuto.

Sono a carico dell'ospite e non compresi nel costo della retta eventuali ticket relativi alla spesa farmaceutica, fornitura di pannoloni, esami diagnostici ect. e di quant'altro, ai sensi della normativa vigente.

L'importo della retta dovuta va versata entro 10 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di pagamento. In caso di mancato pagamento, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto, verranno presi i provvedimenti del caso, non esclusa l'azione legale. Come provvedimento estremo si potrà, infine, se ritenuto opportuno, procedere alle dimissioni dell'ospite.

L'Ospite o il suo garante è tenuto al pagamento della retta il cui corrispettivo giornaliero è quello in vigore al momento dell'ingresso, fissato nell'estratto del contratto e sottoscritto dalle parti. La retta di soggiorno può subire, nel tempo, una variazione in base alle convenzioni stipulate con l' A.S.L., o alle esigenze assistenziali mutate rispetto a quelle riscontrate e valutate al momento dell'ingresso dell'Ospite presso la Struttura. Conformemente a quanto prescritto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 30 marzo 2005, la variazione del grado di autosufficienza e dei relativi bisogni è formalizzata adeguando il Piano di Assistenza Individuale. Nel caso di Ospiti ricoverati in virtù delle convenzioni fra la Struttura e l'ASL, la variazione dei bisogni è comunicata a cura dell'UVG. La retta è comprensiva di assistenza tutelare, assistenza infermieristica, attività riabilitativa, attività ricreative, soggiorno, vitto, riscaldamento, servizio di lavanderia, servizi generali. Non sono invece incluse nella tariffa residenziale e pertanto risultano a totale carico dell'utente:

- capi di abbigliamento comprese le calzature;
- piccole spese quotidiane (sigarette ed altri generi di conforto personale) ;
- (parrucchiere);
- cure estetiche (escluse quelle prescritte nel progetto individuale e nel P.A.I., nonché quelle prescritte dal medico per esigenze sanitarie);
- eventuali ticket per farmaci, visite mediche specialistiche, accertamenti ed esami;
- parcelle per consultazioni personali di professionisti;
- prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche;
- i pasti e le bevande consumate dai visitatori dell'Ospite;
- quant'altro non contemplato nel presente regolamento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Accoglienza

L'accoglienza avverrà dopo un primo colloquio preventivamente stabilito con il diretto interessato e/o i suoi familiari, durante il quale saranno concordati la data, l'ora e le modalità di ingresso.

L'accoglienza è subordinato all'avvenuta firma del contratto nel quale vengono sottoscritti gli impegni in relazione al regolamento ed alle condizioni economiche. Il richiedente, o il suo garante, è tenuto inoltre a:

- consegnare una copia del documento d'identità, del codice fiscale, la tessera sanitaria, eventuale certificato di esenzione ticket sanitario, eventuale attestato di invalidità, eventuali piani terapeutici;
- comunicare i nominativi e i recapiti dei familiari di riferimento in caso di necessità;
- consegnare documentazione sanitaria;
- comunicare il nominativo del medico curante e la terapia al momento in atto con relativa posologia.

Al momento dell'ingresso il richiedente potrà mantenere il proprio medico curante se questi si dichiara disponibile a recarsi in Struttura in caso di chiamata, altrimenti dovrà provvedere ad una nuova scelta tra i professionisti disponibili sul Territorio.

Art. 9 Assenze dalla Struttura

Le dimissioni dalla Struttura avvengono per volontà dell'Ospite oppure quando la famiglia ed i servizi territoriali siano in grado di fornire un'assistenza adeguata. E' consentito inoltre il rientro a domicilio per brevi periodi previo accordi con il Responsabile della Struttura ed il Personale sanitario. Qualora si ravvisasse l'impossibilità di portare a compimento il progetto di assistenza concordato per ogni singolo Ospite, in quanto il soggetto si ponesse come elemento disgregante dello stesso, si dovranno ricercare soluzioni alternative adeguate.

Art. 10 Garanzie per gli Ospiti

La Struttura garantisce all'Ospite il rispetto dei suoi diritti, della sua riservatezza, della sua personalità considerando il suo patrimonio culturale, religioso e politico. La Direzione non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale o assicurativa per furto, incendio o danneggiamenti circa le cose di proprietà dell'Ospite se non per fatti dovuti a cause di servizio e di pertinenza della stessa Residenza e non risponde dei valori in denaro e preziosi che l'Ospite tenga presso di sé.

Art. 11 Tutela trattamento dati personali

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n° 196 del 2003 il C.I.S.A. è Titolare del trattamento dei dati personali e si adopera per garantire e vigilare affinché il Responsabile del trattamento organizzi le prestazioni e i servizi, nel rispetto del segreto professionale, delle leggi e dei regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili. In particolare adotta le seguenti misure:

- cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvengano in situazione di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- la comunicazione di informazioni sullo stato di salute dell'Ospite si svolge in ambiente il più possibile isolato e riservato;
- rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- gli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale devono comunque rispettare le regole di condotta che lo tutelano;
- un sistema informativo atto ad assicurare la corretta conservazione ed il salvataggio di dati clinici e personali.

Presso la Struttura stessa è conservata la cartella personale dell'Ospite contenente i dati anagrafici dello stesso e i recapiti dei parenti o delle persone a cui far riferimento in caso di necessità.

Art. 12 Norme di convivenza

Il comportamento dell'Ospite deve essere ispirato a criteri di rispetto della dignità personale e della collettività. Per sopravvenute esigenze della vita comunitaria, difficoltà di coabitazione tra Ospiti occupanti la stessa camera, o per mutate condizioni fisiche dell'Ospite stesso, la Direzione può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell'accoglienza. I parenti e i cointeressati devono collaborare al buon andamento dei servizi tramite comportamenti positivi ed azioni congrue con le finalità della Struttura, secondo le direttive specifiche impartite dalla Direzione della Residenza.

Art. 13 Orari

L'Ospite è libero di ricevere visite di parenti ed amici dalle 7.00 alle 22.00 evitando soltanto di arrecare disturbo agli altri Ospiti, specialmente nelle ore di riposo e compatibilmente con le attività riabilitative svolte presso la Struttura. Le chiamate telefoniche dall'esterno verso l'Ospite sono consentite, salvo emergenze, dalle 7.00 alle 22.00. Eventuali esigenze particolari saranno valutate di volta in volta ed autorizzate preventivamente dalla Direzione. Per qualsiasi richiesta straordinaria o segnalazione di inadempienza, reclamo, suggerimento o apprezzamento, l'Ospite o i suoi familiari possono fare riferimento all'ufficio segreteria aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Art. 14 Camera

L'assegnazione delle camere avviene tenendo conto della disponibilità e delle singole esigenze degli Ospiti. E' consentito l'uso di apparecchi radio e tv a norma, purché non si arrechi disturbo agli altri Ospiti. In base alle norme di sicurezza, non è possibile installare nelle camere stufe e fornelli elettrici o di altro tipo. E' vietato portare nelle camere e negli altri locali comuni oggetti che possano costituire fonte di pericolo o di disturbo, così come introdurre cibi deteriorabili se non subito consumati.

Art. 15 Servizio mensa

Il vitto viene somministrato in base ad apposite tabelle dietetiche approvate dal competente Servizio dell'ASL, assicurando la possibilità di seguire diete specifiche su prescrizione medica. Il menù viene programmato per un ciclo plurisettimanale e prevede la scelta tra piatti alternativi. Gli orari di somministrazione dei pasti rispettano i ritmi normali di vita delle Persone. E' fatto espressamente divieto a

parenti e visitatori di portare direttamente all'Ospite bevande alcoliche o cibi senza avvisare il Personale. Il familiare o gli amici che lo desiderano possono consumare alcuni pasti con lo stesso, a proprie spese, facendone richiesta possibilmente con un giorno di preavviso. Il costo dei pasti consumati da persone esterne è stabilito dalla Struttura.

Art. 16 Corredo

Durante il primo colloquio prima dell'accoglienza sarà fornito l'elenco minimo degli indumenti personali necessari, ai quali dovrà essere applicato, a cura dei familiari dell'Ospite, il numero assegnato. La Struttura dispone di un servizio di lavanderia in parte esterno, ma non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario.

Art. 17 Rapporti con il Territorio

Verranno incentivate tutte le forme di interscambio con la comunità locale. Le associazioni di volontariato legalmente riconosciute possono presentare proposte e progetti d'intervento all'interno della Struttura, fermo restando che tali attività non sono sostitutive di quelle che devono essere svolte dal Personale di servizio.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinate dal presente Regolamento si applicano in quanto compatibili, le norme di cui alla Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i., nonché le direttive e le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 38-16335 del 29-06-1992 e n. 17-15226 del 30-03-2005.

Art. 19 Norme generali

Copia del presente Regolamento sarà consegnata agli Ospiti e ai familiari per presa visione e sottoscrizione. Con la sua adozione il presente Regolamento è norma contrattuale tra l'ipab Balduzzi e i soggetti terzi. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2009.

Tortona, ____/____/____

Firma per accettazione
